

APPUNTI

Il 29 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

1. Entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione, ovvero il 27 novembre 2012.
2. Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998,
3. I nuovi modelli verranno pubblicati entro la data di entrata in vigore sul sito www.vigilfuoco.it
4. **Novità :**
 - le attività soggette sono distinte in sottoclassi indicate nell'Allegato III
 - In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tre possibilità:
 - A) modifiche che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, presentazione istanza valutazione del progetto (art. 3) e poi SCIA;
 - B) modifiche che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, presentazione diretta della SCIA allegando :
 - a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegare:
 - 1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
 - 2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
 - b) attestato del versamento effettuato a favore della

**Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(art 4)**

C) Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonche' quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5.

Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.

- **asseverazione per rinnovo: a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'.**

La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;

- **inoltro di una sola copia della documentazione per parere di conformita' e di due copie per la deroga**
“le istanze di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente decreto, possono essere presentate in forma cartacea in duplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in singola copia, mentre l'istanza di cui all'articolo 6 puo' essere presentata in triplice copia, con l'allegata documentazione tecnica in duplice copia. “
- **modulistica per voltura.**

06.09.2012

Ing. Ilario Mammone